



Prot. n 2038 / 2018

## TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA

### Sezione Prima Civile

#### Ufficio Fallimenti

Considerata l'entrata in vigore del d.lgs. n. 54/2018 -avvenuta il 25.6.2018 - relativa alle nomine degli **amministratori giudiziari**;

vista la sua applicabilità ai **curatori** e ai **coadiutori** di questi ultimi in forza della modifica che il legislatore ha introdotto all'art. 28 L.F. (v. comma 6) nonché del richiamo all'art. 28 L.F. contenuto nell'art. 163 n. 3 e nell'art. 182, co. 2, L.F. per cui tali disposizioni si applicano anche alla nomina dei **commissari giudiziari** ed ai **liquidatori giudiziari**;

la Sezione, in esito alla riunione ex art. 47 quater Ord. Giud. del 19.7.2018 adotta la seguente

### **CIRCOLARE SULLE NUOVE INCOMPATIBILITÀ INSERITE DAL D.LGS. N. 54 DEL 2018**

La cennata modifica normativa comporta la risoluzione di alcune questioni interpretative:

#### **1. Individuazione del senso da attribuire all'espressione "*magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato conferente*".**

Con orientamento unanime si ritiene che tale espressione significhi tutto il Tribunale di Pavia e non solo la Sezione fallimentare, ad eccezione del Tribunale di Sorveglianza, della Procura della Repubblica, del Tribunale per i Minorenni poiché sono differenti uffici giudiziari.

#### **2. Incarichi già assegnati prima dell'entrata in vigore della riforma (25.6.2018).**

Considerato che in relazione alle nomine pregresse non era previsto alcun procedimento per la dichiarazione di incompatibilità e che la nuova normativa non prevede alcuna disposizione intertemporale, la Sezione si è orientata unanimemente nel senso che le disposizioni di cui all'art. 35, co. 4 bis del d.lgs. 159/2011 richiamate dal novellato art. 28 L.F. fanno riferimento all' "*assunzione dell'ufficio*" di curatore fallimentare.

Il successivo art. 35.1., anch'esso richiamato dall'art. 28 L.F., prevede che il curatore "*al momento dell'accettazione dell'incarico*" esegua la dichiarazione di (eventuale) incompatibilità.

Dall'insieme di tali elementi normativi e in virtù del principio di cui all'art. 11 disp. prel. c.c., se ne ricava che la normativa di cui si discute **trova applicazione alle nomine effettuate con decorrenza dal 25 giugno 2018**, senza che i curatori abbiano alcun onere di dichiarare eventuali situazioni di incompatibilità come introdotte dal d.lgs. 54/2018 per incarichi ad essi conferiti precedentemente alla data indicata.

#### **3. Incompatibilità sopravvenute (dopo il 25 giugno 2018)**

La Sezione ritiene che la *ratio* della normativa sia quella di evitare "nomine di favore", sicché, una volta che la nomina sia avvenuta, la trasparenza nella gestione delle procedure concorsuali dovrebbe assicurarsi con l'impiego dei controlli interni tipici del sistema concorsuale (v. ad es. gli artt. 37, 37 bis, 116 L.F.).

Conseguentemente, eventuali incompatibilità sopravvenute **non possono rilevare automaticamente come ragione di “sostituzione del soggetto interessato”**, così come si esprime l’art. 35.1. del d.lgs. 159/2011.

Ad ogni modo, in considerazione del necessario rapporto fiduciario che deve sussistere tra Tribunale e **curatori**, gli stessi **devono ritenersi tenuti a segnalare la sopravvenuta situazione di incompatibilità e a mettere a disposizione il proprio mandato, al fine di consentire al Tribunale le più opportune determinazioni.**

#### **4. Nozione di coadiutore**

Il coadiutore è equiparato, quanto ai casi di incompatibilità, al curatore.

In tale nozione rientrano:

a) i soggetti che svolgono attività di inventariazione al posto del curatore, di accesso ai luoghi, di interrogatorio del fallito o dei rappresentanti domiciliati lontano dalla sede legale;

b) i soggetti che svolgono un’attività propria del curatore, cioè lo aiutano nella sua attività come il consulente fiscale o quello del lavoro, i custodi di un bene immobile o di beni mobili del fallito.

**Non va invece ricompreso lo stimatore, il legale che assiste la procedura in sede contenziosa o stragiudiziale e chiunque svolga attività professionale autonoma** come il **notaio** incaricato della raccolta della documentazione ipocatastale mediante redazione di un certificato, oppure che sia incaricato degli adempimenti relativi alla fase successiva all’aggiudicazione degli immobili venduti.

#### **5. I due nuovi moduli da utilizzare da parte dei curatori, commissari, liquidatori e dei relativi coadiutori.**


Il primo sarà quello classico ai sensi dell’art. 29 L.F. di accettazione e conterrà la dichiarazione di compatibilità con l’ufficio giudiziario a cui appartiene il collegio conferente l’incarico (**la cui mancanza determinerà la revoca dell’incarico**), con l’aggiunta, alle incompatibilità c.d. tradizionali previste dall’art. 28 L.F., delle incompatibilità previste dal codice antimafia (art. 35, commi 1 e 4 bis), la cui consegna avverrà **in modo telematico** mediante invio del documento firmato e scannerizzato o firmato digitalmente e **inserito nel fascicolo della relativa procedura.**

La Sezione ha ritenuto di prevedere in un **separato modulo** la dichiarazione di incompatibilità che attiene ai magistrati del distretto (tale dichiarazione è invece **funzionale a consentire l’esercizio del potere di vigilanza da parte del Presidente della Corte di Appello** sui magistrati del distretto), in considerazione della maggiore incidenza sulla sfera di riservatezza del soggetto nominato.

Tale seconda dichiarazione deve essere inviata scannerizzata all’indirizzo **e-mail [dichiarazionedistretto.tribunale.pavia@giustizia.it](mailto:dichiarazionedistretto.tribunale.pavia@giustizia.it)** dove le dichiarazioni saranno raccolte e mantenute sino a che la Corte di Appello non comunicherà come procedere alla trasmissione dei dati per la sorveglianza.

Pavia, **20.7.2018**

Il Presidente di Sezione  
Dott.ssa Erminia Lombardi



Si allegano i due moduli di accettazione dell’incarico di curatore (nonché di commissario giudiziale, di liquidatore giudiziale e di relativo coadiutore) (**modulo A**) e di dichiarazione di assenza di situazioni di incompatibilità relativa ai magistrati del distretto (**modulo B**).

## Modulo A

**Dichiarazione di accettazione dell'incarico di curatore** (o di commissario giudiziale, di liquidatore giudiziale o di relativo coadiutore)



### TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA

#### Prima Sezione Civile

#### Ufficio Fallimenti

#### ACCETTAZIONE DELL'INCARICO DI CURATORE

(o di commissario giudiziale, di liquidatore giudiziale o di relativo coadiutore)

(art. 29 Legge fallimentare)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_, tel \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, e-mail certificata \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_, nominato Curatore/Commissario giudiziale/Liquidatore/Coadiutore in data \_\_\_\_\_, G.D. Dott. \_\_\_\_\_

#### COMUNICA

di accettare l'incarico.

Visto l'art. 28 L.F.

#### DICHIARA

1. di non essere stato interdetto né inabilitato né dichiarato fallito né condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
2. di non essere mai stato alle dipendenze e di non aver mai prestato la sua opera professionale a favore della ditta fallita, di non essersi ingerito nell'impresa e di non aver con i componenti della stessa rapporti di parentela o di affinità.

**Ai sensi degli artt. 35, comma 1 e 35 comma 4 bis del d.lgs. 159/2011 come modificato dal d.lgs. 54/2018**

#### DICHIARA

di non essere legato da rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con **magistrati addetti all'ufficio giudiziario** al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, di non avere con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione.

Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali;

#### IMPEGNANDOSI ALTRESI'

a comunicare in via riservata al Presidente della Sezione e/o al G.D. eventuali azioni di responsabilità o procedimenti penali o disciplinari pendenti o che fossero instaurati nel corso della procedura.

Pavia, \_\_\_\_\_

Il Curatore/Il Commissario/Il Liquidatore/Il Coadiutore

## Modulo B

### Dichiarazione ex artt. 28 Legge fallimentare e 35, commi 2 e 4 d.lgs. 159/2011

Da inviare all'indirizzo e-mail: [dichiarazionedistretto.tribunale.pavia@giustizia.it](mailto:dichiarazionedistretto.tribunale.pavia@giustizia.it)



#### TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA

##### Prima Sezione Civile

##### Ufficio Fallimenti

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_, tel \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, e-mail certificata \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_, nominato Curatore/Commissario giudiziale/Liquidatore/Coadiutore in data \_\_\_\_\_, G.D. Dott. \_\_\_\_\_

**Ai sensi degli artt. 35, commi 2 e 4 bis del d.lgs. 159/2011 come modificato dal d.lgs. 54/2018**

#### DICHIARA

che non esistono in capo ad esso rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado o frequentazione assidua con **magistrati** giudicanti o requirenti, **del distretto di Corte di appello** nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento.

Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali.

Pavia, \_\_\_\_\_

Il Curatore/Il Commissario/Il Liquidatore/Il Coadiutore